



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI

COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 – 20124 M I L A N O - TEL. 0288440253 – FAX 0288440286

e - mail: miic8b400x@istruzione.it pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "Luigi Galvani" Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253	Scuola Primaria "M. di Savoia e C. Borromeo" Via Casati, 6 - Tel. 0288440146
Scuola Secondaria di 1° grado "Fara" Via Fara, 32 - Tel. 0288440283	Scuola Secondaria di 1° grado "San Gregorio" Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152

Circ. n° 5

Milano, 01 Settembre 2016

A tutti i dipendenti ed utenti dell'Istituto
LORO SEDI

All'Albo della sicurezza
SEDE

AL Sito web

Oggetto: Sicurezza a scuola. Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

In occasione dell'avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della **vigilanza degli alunni** e della **responsabilità** che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.

Facendo seguito alla Circolare n° 4 di questo Istituto del 01-09-2016, avente ad oggetto "Pubblicazione Codice disciplinare e di comportamento del personale Docente e ATA", si fa presente che per una migliore organizzazione del servizio scolastico, tutto il personale, secondo le specifiche competenze, è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella circolare in oggetto.

Vi invito pertanto a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso che hanno tale compito tra le loro deleghe.

Si raccomanda inoltre la presa visione degli articoli del Regolamento d'Istituto (disponibile sul sito web dell'Istituto), relativi all'ingresso e uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile. La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

1. risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980.

E' anche importante ricordare che, come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, qualora si verificasse l'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il **docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza.**

Si sottolinea pertanto, al personale tutto, che la vigilanza rappresenta uno dei fondamentali doveri rispetto agli alunni/e loro affidati ed è un aspetto importante della deontologia professionale

VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

E' appena il caso di sottolineare l'assoluta necessità per i docenti di assicurare la **massima puntualità e l'osservanza di quanto sopra.**

- Si evidenzia come la puntualità nell'assunzione di servizio quotidiano, oltre a rappresentare un preciso dovere lavorativo, rappresenti anche rispetto nei confronti dei colleghi/gh e coerente azione educativa nei confronti di alunni/e.

In dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno (solo per la Scuola Secondaria di I° grado), utilizzando il modulo apposito;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;

- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

▪ VIGILANZA IN CLASSE E NEGLI SPAZI INTERNI

I docenti sono invitati a far rispettare l'orario di ingresso agli alunni, annotando e segnalando gli eventuali ritardatari;

ad effettuare con celerità i cambi di classe al termine dell'ora di lezione;

a evitare colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti altre soluzioni. Non è consentito l'accesso e soprattutto la sosta dei genitori ed accompagnatori nelle aule durante l'attività didattica.

Nei casi in cui un docente debba assentarsi, anche per brevi periodi, dalla classe in cui presta servizio, deve incaricare un collaboratore scolastico della vigilanza.

I docenti sono invitati a non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso di autorizzazione scritta del genitore,

Tutti i momenti della giornata scolastica devono essere caratterizzati dallo svolgimento di attività che, ivi comprese quelle ludiche, motorie e ricreative, devono svolgersi sotto la guida e l'attenzione costante del docente cui è affidato il gruppo classe o il raggruppamento di alunni (attività alternativa, laboratori, iniziative varie...). Si ricorda che anche durante lo svolgimento di attività a cura di esperti esterni, i docenti titolari sono responsabili degli alunni.

Analogamente attenzione va posta nel corso degli spostamenti delle classi che devono avvenire con calma, sotto la guida del docente, senza schiamazzi che disturbino le attività della comunità scolastica.

Nel caso in cui il docente, che svolge attività nelle palestre o nelle aule laboratori, verifichi situazioni di pericolo o inadeguatezza delle strutture e delle attrezzature in esse contenute, deve darne tempestiva segnalazione in Presidenza. Nei casi più evidenti di non rispondenza della struttura alla L.81/08 l'insegnante deve valutare l'opportunità di svolgere tale attività didattica.

▪ VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Anche in considerazione della fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è del tutto prevedibile una certa vivacità. Secondo la giurisprudenza in materia, tale contesto richiede pertanto una ancora **maggiore attenzione** nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere **attiva e non potrà limitarsi alla mera presenza**, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.
- volendo evitare modalità eccessivamente restrittive (ad esempio tenendo gli alunni nelle rispettive classi), è indispensabile che i docenti in servizio nella sede durante l'intervallo collaborino tra loro in realizzando una vigilanza collettiva. Questo vale, in generale, anche durante tutte le attività non di aula previste dal POF;
- devono essere fermamente rimproverati, all'occorrenza sanzionati, ma soprattutto possibilmente prevenuti tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre **uno alla volta**, controllandone il rientro e, ove necessario per l'età o comunque ove possibile, affidandone la custodia ai collaboratori scolastici. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di

momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni, anche in relazione all'età ed alla maturità dei singoli, sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere **evitato l'allontanamento temporaneo** degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a **non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica** (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Cambio dell'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, sia per avere sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso che per evitare confusione nei corridoi, **l'insegnante uscente non autorizzerà** alcun alunno ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa del docente dell'ora successiva.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi, o al turno pomeridiano, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a **farsi trovare già davanti all'aula** interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere **mai lasciati liberi di muoversi autonomamente** in assenza dei docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

▪ VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

- In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe/sezione per causa di forza maggiore, il medesimo docente richiederà immediatamente l'intervento di un collaboratore scolastico.
- In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa verrà assunta dal collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario. Qualora l'assenza del docente si prolunghi, la vigilanza dovrà comunque essere garantita anche, ove non sia possibile ricorrere ad altra modalità di sostituzione, mediante la ripartizione degli alunni in altre classi/sezioni.
- Si riporta quanto concordato nel CD del 2/09 e che sarà comunicato alle RSU e alle OO.SS. in sede di informazione preventiva, al riguardo:

“Fino alla eventuale nomina del supplente la sostituzione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1. Utilizzo di docenti tenuti al completamento dell'orario (ore a disposizione);*
- 2. Ore di permesso da recuperare;*
- 4. Ore di compresenza (anche in presenza di progetti);*
- 5. Docente di sostegno, solo se della stessa classe e ad eccezione delle situazioni di gravità;*
- 6. Ore eccedenti effettuate da docenti della stessa classe/sezione;*
- 7. Ore eccedenti effettuate da docenti di altre classi/sezioni;*

8. *Suddivisione della classe/sezione.*”

Il responsabile del plesso o, in sua assenza, il coordinatore di classe/il presidente di interclasse o, in loro assenza, il docente presente con maggiore anzianità di servizio, provvede per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate

INGRESSO DI ESTRANEI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'ingresso negli edifici scolastici, durante le ore di lezione, non è permesso agli estranei privi di autorizzazione del Dirigente scolastico o della responsabile del plesso, inclusi i genitori degli alunni, i quali (inclusi i delegati) sono invece autorizzati ad accedere:

- durante le ore di ricevimento dei docenti o su appuntamento con i medesimi o con il Dirigente e collaboratori;
- in caso di necessità di ritiro anticipato dell'alunno;
- limitatamente alla sede centrale, durante le ore di apertura al pubblico della segreteria.

Tutte le altre persone (fornitori, tecnici, rappresentanti librari, visitatori a vario titolo) dovranno essere identificate e autorizzate esplicitamente.

Per gli esperti esterni e i volontari sono disponibili sul sito web i moduli per le autorizzazioni.

In caso di dubbio, i collaboratori scolastici sono tenuti a non consentire l'ingresso e a richiedere istruzioni al Dirigente scolastico o alla responsabile di plesso.

I collaboratori scolastici devono anche verificare che i portoni e i cancelli di ingresso rimangano sempre **rigorosamente chiusi** e non **apribili dall'esterno**, durante le ore di lezione, con particolare attenzione e maggiore vigilanza durante l'intervallo.

Infine, si ricorda che nessun estraneo può portare, lasciare, affiggere, distribuire, o prelevare alcunché se non dietro autorizzazione specifica del Dirigente scolastico.

▪ **VIGILANZA DA PARTE DEL PERSONALE ATA**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli **obblighi di servizio** del personale ATA (si veda in particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A). Il CCNL del comparto scuola individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I collaboratori scolastici sono pertanto tenuti:

- a vigilare costantemente l'ingresso e a non consentire l'ingresso a persone non autorizzate;
- ad essere presenti presso i servizi igienici durante la ricreazione e all'occorrenza;
- all'assistenza/vigilanza durante i cambi d'ora.

Non è consentito allontanarsi dal proprio posto di lavoro. In caso si renda necessario allontanarsi per gravi e comprovati motivi, darne sempre comunicazione al delegato del DS, al referente di plesso e, in caso di loro assenza, ad altro docente della scuola.

Confidando che quanto esposto possa essere prima di tutto un pratico aiuto per l'attività quotidiana e certa dell'applicazione puntuale delle disposizioni, colgo l'occasione per porgere a tutto il personale un cordiale augurio per l'inizio delle attività didattiche.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia Di Gennaro

